

RISOLUZIONE n. 9/97 (Seduta del 17.6.1997)

Differimento del termine del 30 giugno 1997 per la dichiarazione in tema di incompatibilità

Comunico che il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, nella seduta del 17 u.s., ha adottato la seguente delibera in ordine alla richiesta, oggetto anche di un'interrogazione parlamentare, di proroga del termine del 30 giugno 1997 entro il quale i componenti delle commissioni tributarie sono tenuti a presentare la dichiarazione in ordine all'eventuale esistenza di cause di incompatibilità, ai sensi della risoluzione di questo Consiglio del 18 marzo 1997: "Considerato che la richiesta di proroga del termine è motivata essenzialmente con riferimento all'opportunità di provocare *medio tempore* una modifica dell'attuale disciplina delle incompatibilità e di meglio definire talune fattispecie (per altro non precisate) in ordine alle quali l'enunciato normativo darebbe luogo a dubbi;

Ritenuto che tali ragioni – le quali non riguardano la correttezza dell'esegesi delle situazioni di incompatibilità adottata con la suddetta direttiva – non possono essere condivise in quanto, mentre non può darsi rilievo al proposito di modifica legislativa, gli asseriti dubbi circa l'ambito delle cause di incompatibilità, per altro non sottoposti al Consiglio, non giustificano il differimento richiesto: poiché, infatti, la dichiarazione in oggetto deve indicare gli elementi di fatto della causa di incompatibilità, nei casi ritenuti dubbi il componente può limitarsi a descrivere analiticamente, nella dichiarazione, la situazione in cui egli versa, spettando poi a questo Consiglio di stabilire in concreto se in tale situazione sia o non sia configurabile una causa di incompatibilità;

Ritenuto tuttavia che, stante il breve tempo trascorso dalla data in cui la risoluzione è stata diramata alle commissioni (10 aprile 1997), non si può escludere che alcuni componenti non ne abbiano avuto piena conoscenza, sicché appare opportuno un breve differimento del termine, onde consentire ai presidenti delle commissioni di accertarsi dell'avvenuta partecipazione della direttiva medesima a ciascun componente, eventualmente rinnovando la comunicazione;

Tanto premesso,

DELIBERA:

a) il termine del 30 giugno 1997, stabilito con la risoluzione del 18 marzo 1997 per la dichiarazione di cui sopra, è differito al 20 luglio 1997;

b) i Presidenti delle commissioni provvederanno a dare immediata comu-

nicazione di questa delibera e, occorrendo, anche della risoluzione del 18 marzo 1997, a tutti i componenti della commissione, i quali sottoscriveranno nota di ricevuta”.

Raccomando l'esatta osservanza di quanto disposto, con preghiera di dare notizia al Consiglio dell'avvenuto adempimento.